

**Causa C-235/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

18 marzo 2019

**Giudice del rinvio:**

Court of Appeal (Regno Unito)

**Data della decisione di rinvio:**

5 marzo 2019

**Ricorrenti:**

United Biscuits (Pensions Trustees) Limited

United Biscuits Pension Investments Limited

**Convenuti:**

Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

---

MARTEDÌ 5 MARZO 2019

**DINANZI ALLA COURT OF APPEAL (CORTE D'APPELLO, REGNO UNITO)**

NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE DI UNA PRONUNCIA DELLA HIGH COURT OF JUSTICE (ALTA CORTE DI GIUSTIZIA)

CHANCERY DIVISION (DIVISIONE DELLA CANCELLERIA)

REVENUE LIST (SEZIONE TRIBUTARIA)

[omissis]

**TRA**

1. UNITED BISCUITS (PENSION TRUSTEES)
2. UNITED BISCUITS PENSION INVESTMENTS LIMITED

RICORRENTI IN APPELLO/  
RICORRENTI IN PRIMO GRADO

- e -

THE COMMISSIONERS FOR HER MAJESTY'S REVENUE AND CUSTOMS

RESISTENTI IN APPELLO/  
RESISTENTI IN PRIMO GRADO

[*omissis*]

**SI DISPONE CHE:**

1. Le questioni formulate nell'allegato alla presente ordinanza sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché si pronunci in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Tutti gli ulteriori adempimenti processuali nel presente procedimento sono sospesi sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle suddette questioni o sino a ulteriore ordinanza.
3. [*omissis*]. [Istruzioni per la trasmissione dell'ordinanza alla Corte di giustizia].
4. [*omissis*]. [Or. 1]

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA DI RINVIO  
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Introduzione**

1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) [Corte d'Appello di Inghilterra e Galles (Sezione civile)], la Corte di giustizia è chiamata a precisare la portata dell'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1) (in prosieguo: la «**direttiva IVA**») [e, precedentemente, articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977L 145, pag. 1) (in prosieguo: la «**sesta direttiva**»), di seguito,

congiuntamente, le «**direttive IVA**»], che stabilisce che gli Stati membri esentano «*le operazioni di assicurazione*

(...)».

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso proposto dalla United Biscuits (Pension Trustees) Limited e dalla UB Pension Investments Limited contro i Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (in prosieguo: l'«**HMRC**»).

### **Le parti**

3. La United Biscuits (Pension Trustees) Limited è il «trustee» della United Biscuits Pension Fund, un regime pensionistico professionale a prestazione definita per i dipendenti della United Biscuits (UK) Ltd, del tipo preso in esame dalla Corte di giustizia nella causa *Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e a.* (C-424/11, EU:C:2013:144) <sup>1</sup>. **[Or. 2]**
4. La UB Pension Investments Limited è il precedente «trustee» della UB Pension Investment Fund, un fondo di investimento collettivo in cui sono stati investiti gli attivi del regime pensionistico dal 1989 al 2006.
5. Le due ricorrenti hanno avviato il procedimento a nome proprio e dei loro danti causa in quanto «trustee» del fondo pensioni e del fondo di investimento. Le due ricorrenti e i loro danti causa sono denominati i «Trustee».
6. L'HMRC è l'autorità responsabile della riscossione e dell'amministrazione dell'IVA nel Regno Unito.

### **Fatti pertinenti e oggetto del procedimento**

7. Sono accertati i seguenti fatti:
  - a. L'azione legale è stata avviata il 18 marzo 2014. Essa è proposta dai «Trustee» per recuperare dall'HMRC le somme da essi pagate a vari gestori degli investimenti a titolo di IVA applicata agli onorari per la prestazione dei servizi di gestione dei fondi pensione (in prosieguo: i «**servizi GFP**»). Il periodo al quale si riferisce l'azione è compreso tra il 1° gennaio 1978 e il 30 settembre 2013.

<sup>1</sup> Nella sentenza *Wheels*, la Corte di giustizia ha stabilito che le prestazioni di servizi di cui trattasi nel caso di specie non erano esenti da IVA, in quanto gestione di un «fondo comune d'investimento» ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva e dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA, sebbene non sia stata formulata alcuna argomentazione in relazione all'esenzione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a).

- b. I servizi GFP controversi prestati ai «Trustee» consistono nella gestione di investimenti per conto di essi. I gestori degli investimenti non sono vincolati nei confronti dei «Trustee» a fornire alcuna forma di indennità a fronte della realizzazione del rischio.
- c. Fra i gestori degli investimenti figurano sia imprese autorizzate all'esercizio di attività assicurativa ai sensi del pertinente UK Insurance Companies Act (legge sulle compagnie di assicurazione del Regno Unito) in vigore (in prosieguo: gli «assicuratori»), sia società non autorizzate in tal senso, ma comunque autorizzate, da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria, a prestare i servizi GFP in questione (in prosieguo: i «non assicuratori»). La presente causa riguarda la questione se le prestazioni di servizi GFP dei non assicuratori siano soggette all'IVA, o se tali prestazioni siano «operazioni di assicurazione» esenti ai sensi delle direttive IVA.
- d. La pertinente legislazione nazionale di attuazione dell'esenzione per le «operazioni di assicurazione» prevista dall'articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva e dall'articolo 135, paragrafo 1), lettera a), della direttiva IVA è descritta in appresso a partire dal punto 14. [Or. 3]

Durante il periodo controverso, l'HMRC ha applicato tali disposizioni nazionali nel seguente modo (per quanto riguarda i servizi GFP che costituiscono l'oggetto della presente controversia):

- i) alle prestazioni di servizi GFP ai fondi pensione a prestazione definita erogate da non assicuratori era applicabile l'IVA all'aliquota ordinaria.
  - ii) le prestazioni di servizi GFP a fondi pensione a prestazione definita erogate da assicuratori<sup>2</sup> erano esentate dall'IVA.
- e. I «Trustee» adducono che le prestazioni di servizi GFP dovrebbero essere esentate in quanto operazioni di assicurazione ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA [e, precedentemente, dell'articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva]. Nello specifico essi sostengono che:
- i) la prestazione di servizi GFP sia da parte di assicuratori che di non assicuratori è una prestazione che costituisce attività di assicurazione ai

<sup>2</sup> Prima del 1° gennaio 2005, il diverso trattamento ai fini dell'IVA dei servizi GFP prestati da assicuratori (i) e da non assicuratori (ii) era conforme alla normativa del Regno Unito, che limitava l'esenzione dall'IVA delle operazioni di assicurazione ai prestatori autorizzati in quanto assicuratori. A seguito di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere da tale data, che ha eliminato la limitazione dell'esenzione dall'IVA delle operazioni di assicurazione in base allo status del prestatore, la differenza di trattamento ha cessato di essere conforme alla normativa del Regno Unito. In pratica, tuttavia, per l'intero periodo coperto dall'azione dei «Trustee», l'HMRC ha continuato a trattare come esenti le prestazioni di servizi GFP se fornite da assicuratori.

fini delle direttive sulle assicurazioni (come descritto nei punti da 16 a 19 infra);

- ii). in subordine, la prestazione di servizi GFP da parte di un assicuratore costituisce una siffatta attività di assicurazione ai fini delle direttive in materia di assicurazione che, di conseguenza, dovrebbe essere esente dall'IVA; in tali circostanze, la neutralità fiscale esige che il medesimo trattamento fiscale sia applicato ai servizi GFP prestati da non assicuratori.
- f. Pertanto, i «Trustee» adducono che i servizi GFP avrebbero dovuto essere esenti dall'IVA ma che, per tutto il periodo pertinente, la legislazione del Regno Unito, come applicata e/o interpretata dall'HMRC, ha ommesso di prevedere l'esenzione disposta dalle direttive IVA con riferimento ai servizi GFP prestati da non assicuratori. **[Or. 4]**
  - g. La tesi principale dell'HMRC è che le prestazioni erogate dai non assicuratori non fossero operazioni di assicurazione ai sensi delle direttive IVA e non beneficiassero dell'esenzione a norma di tali direttive, con la conseguenza che l'IVA era correttamente applicabile alle prestazioni di servizi GFP. Inoltre l'HMRC afferma che il suo precedente trattamento dei servizi GFP prestati da assicuratori come operazioni di assicurazione esenti era errato e che tali prestazioni avrebbero dovuto essere imponibili (nei casi in cui la prestazione non fosse stata resa con riguardo a un fondo comune d'investimento).
8. I «Trustee» intendono recuperare le somme versate a titolo di IVA direttamente dall'HMRC per i seguenti motivi:
- a. essi hanno pagato ai propri prestatori non assicuratori l'IVA che non avrebbe dovuto essere applicata;
  - b. essi godono di un diritto all'esenzione, avente effetto immediato, e di un conseguente diritto a recuperare l'IVA indebitamente versata;
  - c. il recupero dai fornitori non assicuratori sarebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile in quanto i «Trustee», ai sensi del diritto nazionale del Regno Unito, non possono esperire alcuna azione nei confronti di tali prestatori; e
  - d. essi hanno quindi diritto a pretendere direttamente dall'HMRC l'IVA indebitamente versata.
9. L'HMRC contesta il diritto al recupero dei «Trustee» per questioni di diritto dell'Unione e di diritto nazionale non pertinenti ai fini della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

10. Con sentenza emessa il 30 novembre 2017, la High Court (Alta Corte di giustizia, Regno Unito) respingeva l'azione dei «Trustee» e dichiarava, tra l'altro, che i servizi GFP prestati da non assicuratori nei periodi pertinenti non erano esenti da IVA (v. punti da 35 a 100 della sentenza del giudice Warren), e che non occorreva interrogare la Corte di giustizia in merito alla questione, considerata «acte clair» dalla High Court (Alta Corte di giustizia) (v. punti da 101 a 104 e 245 della predetta sentenza).
11. I «Trustee» impugnavano la sentenza della High Court (Alta Corte di giustizia) dinanzi alla Court of Appeal (Corte d'appello).
12. A seguito dell'udienza svoltasi il 19 e il 20 febbraio 2019, la Court of Appeal (Corte d'Appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale [Or. 5] sulla questione se i servizi GFP prestati da non assicuratori siano esenti dall'IVA ai sensi del diritto dell'Unione.
13. Il giudice nazionale non si è ancora pronunciato sulla questione se le prestazioni di servizi GFP rese da assicuratori e da non assicuratori siano identiche o sufficientemente simili ai fini dell'applicazione del principio di neutralità fiscale, qualora esso sia considerato applicabile (v. punti da 93 a 99 della sentenza del giudice Warren).

### Normativa pertinente

#### *a) Diritto dell'Unione*

#### IVA

14. Il presente procedimento riguarda periodi di vigenza sia della sesta direttiva sia della direttiva IVA, ma le disposizioni pertinenti delle due direttive sono sostanzialmente identiche.
15. L'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA [precedentemente, articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva] dispone che gli Stati membri sono tenuti ad esentare:

*«a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;»*

#### Assicurazioni

16. La prima direttiva del Consiglio (73/239/CEE), del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa

dall'assicurazione sulla vita (GU 1973 L 228, pag. 3), come modificata dalla direttiva del Consiglio (84/641/CEE) del 10 dicembre 1984 (GU 1984 L 339, pag. 21) (in prosieguo: la «**prima direttiva non vita**») conteneva una classificazione per rami di assicurazione diretta o contro gli incidenti (articolo 1, paragrafo 3, allegato) ed escludeva dal suo ambito di applicazione talune «*[tipologie di] assicurazioni*» (articolo 2, paragrafo 1). La gestione di fondi pensione non era considerata come un ramo assicurativo o contemplata tra le «*[tipologie di] assicurazioni*» escluse. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della prima direttiva non vita imponeva che le imprese di assicurazione autorizzate «*limit[assero] il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne dipendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale*». [Or. 6]

17. La prima direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (79/267/CEE) (GU 1979 L 63, pag. 1) (in prosieguo: la «**prima direttiva vita**») era rivolta alle operazioni di assicurazione a lungo termine (vale a dire, che non rientrano nell'ambito di applicazione della prima direttiva non vita). Tra le «*attività [...] dell'assicurazione diretta*» coperte dalla prima direttiva non vita, l'articolo 1, paragrafo 2, descriveva la «*gestione di fondi collettivi di pensione*» come un'«*operazione*». Essa è stata altresì inclusa come uno dei «*rami*», al punto VII dell'allegato:

a L'articolo 1 della prima direttiva vita così recitava:

*«La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:*

*1. Le seguenti assicurazioni da un contratto:*

*a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità;*

*b) l'assicurazione di rendita;*

*c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita;*

d) *l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata "permanent health insurance" (assicurazione malattia, a lungo termine, non rescindibile).*

2. *Le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private e siano autorizzate nel paese di attività:*

(...)

c) *le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono nel gestire gli investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli enti che erogano [Or. 7] le prestazioni in caso di morte, in casi di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività.*

d) *le operazioni di cui alla lettera c), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa, relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo».*

- b. L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), imponeva che le imprese di assicurazione autorizzate «limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che direttamente ne derivano, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale».
- c. L'allegato elencava, al punto VII, «[l]e operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) e d)» come uno dei «rami».
18. La prima direttiva vita è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 19 dicembre 2002, dalla direttiva 2002/83/CE, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002 L 345, pag. 1) (in prosieguo, la «**direttiva vita consolidata**»). Essa manteneva nell'elenco la gestione di fondi collettivi di pensione come un'«attività di assicurazione diretta» (segnatamente come un'«operazione» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2). Essa, inoltre, inquadrava le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione nella «classificazione per ramo» (v. allegato I, punto VII, della direttiva vita consolidata).
19. La direttiva vita consolidata è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2016, dalla direttiva 2009/138/CE, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009 L 335, pag. 1) (in prosieguo: la «**direttiva solvibilità II**»). Ancora una volta, essa continua a classificare la gestione di fondi collettivi di pensione come una delle «attività di assicurazione vita» regolamentate (a titolo di «operazione»): v. articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto iii), e anche come «ramo assicurativo»: v. allegato II, punto VII, della direttiva solvibilità II.



**b) Legislazione del Regno Unito**

IVA

20. Il punto 1 del gruppo 5 dell'allegato 2 del Finance Act 1972 (legge finanziaria del 1972), come modificato dal VAT (Insurance) Order 1977 [regolamento del 1977 in materia di IVA (assicurazioni)], in vigore dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1981, esentava:

*«La prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione da parte di assicuratori autorizzati ai sensi degli articoli da 2 a 9 dell'Insurance Companies Act 1974 (legge sulle compagnie di assicurazione del 1974)» [Or. 8]*

21. L'esenzione era quindi subordinata a due requisiti: a) il primo era in funzione della natura della prestazione, segnatamente assicurazione/riassicurazione; e b) il secondo dipendeva dal fatto che il prestatore fosse stato autorizzato come assicuratore ai sensi dell'Insurance Companies Act 1974.
22. Con effetto dal 1° gennaio 1982, la formulazione dell'esenzione dall'IVA è stata modificata dal VAT (Insurance) Order 1981 [regolamento del 1981 in materia di IVA (assicurazioni)], come segue:

*«La prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione da parte di soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 2 dell'Insurance Companies Act 1981, a svolgere attività assicurative»*

23. Il nuovo punto 1, gruppo 2, allegato 5, del Finance Act 1972 è stato ripreso nella stessa formulazione come punto 1, gruppo 2, nell'allegato 6 del Value Added Tax Act 1983 (legge del 1983 sull'imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: il «**VATA 1983**») con effetto dal 1° gennaio 1983.
24. Con effetto dal 1° dicembre 1990, il VATA 1983 è stato modificato dal Value Added Tax (Insurance) Order 1990 [regolamento del 1990 relativo all'imposta sul valore aggiunto (Assicurazioni)], come segue:

*«La prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione da parte di*

*a) un soggetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 2 dell'Insurance Companies Act del 1982, a svolgere attività assicurative; o*

*b) un assicuratore stabilito al di fuori del Regno Unito contro i rischi o altre situazioni descritti negli allegati 1 e 2 dell'Insurance Companies Act 1982».*

25. Il punto 1, gruppo 2, nell'allegato 6 al VATA 1983, è stato ripreso come punto 1, gruppo 2, nell'allegato 9 al Value Added Tax Act 1994 (legge del 1994 sull'imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: il «**VATA 1994**») con effetto dal 1° settembre 1994.

26. Detta situazione è rimasta tale fino al 18 marzo 1997, quando (per mezzo dell'articolo 38 del Finance Act 1997) il punto 1 è stato così modificato:

*«La prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione da parte di un soggetto che li presta nel corso di*

- a) attività assicurative che sia abilitato a esercitare, a norma dell'articolo 3 o 4 dell'Insurance Companies Act 1982, o*
  - b) attività relativamente alle quali è dispensato, ai sensi dall'articolo 2 di detta legge, dall'obbligo di autorizzazione». [Or. 9]*
27. Con effetto dal 1° dicembre 2001, l'Insurance Companies Act 1982 è stato abrogato dal Financial Services and Markets Act 2000 (Consequential Amendments and Repeals) Order 2001 [regolamento del 2001 relativo alla legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari (modifiche e abrogazioni conseguenti)] (in prosieguo: il «**regolamento modificativo del 2001**») nell'ambito delle riforme del quadro normativo introdotte dal Financial Services and Markets Act 2000 (legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari). Il regolamento modificativo del 2001 ha modificato i punti 1 e 2 del gruppo 2 dell'allegato 9 al VATA 1994 nel seguente modo:

*«1 La prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione nel corso di attività assicurative da parte di*

- a) un soggetto autorizzato ai sensi della parte 4 del Financial Services and Markets Act 2000 a stipulare o eseguire contratti di assicurazione;*
- b) un soggetto dispensato con riguardo alla stipula o all'esecuzione di contratti di assicurazione a motivo di un decreto a norma dell'articolo 38 di detta legge (e che, di conseguenza, può stipulare o eseguire contratti di assicurazione senza violare il divieto generale);*
- c) un soggetto che svolge attività sul mercato assicurativo;*
- d) un soggetto che [non rientrando nell'ambito d'applicazione della lettera a)] necessiterebbe di autorizzazione per stipulare o eseguire*
  - i) un contratto di assicurazione ai sensi del quale le prestazioni fornite da detto soggetto sono esclusivamente o principalmente prestazioni in natura in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo, o*
  - ii) un contratto nel corso di un'operazione di co-assicurazione comunitaria,*

*se non fosse per l'identità del soggetto che svolge detta attività.*

*2 La prestazione da parte di un assicuratore o un riassicuratore stabilito al di fuori del Regno Unito di*

- a) assicurazione contro i rischi o altre situazioni descritti nell'allegato alla prima direttiva assicurazione non vita o nell'allegato alla prima direttiva assicurazione vita, o*
- b) riassicurazione relativa a tali rischi o altre situazioni».*

28. L'Amendments Order 2001 ha anche introdotto le seguenti note nel gruppo 2 dell'allegato 9 al VATA 1994:

*«A1) Ai fini del punto 1*

*“operazioni di co-assicurazione comunitaria” è da intendersi con lo stesso significato che ha nella direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, [Or. 10] regolamentari ed amministrative in materia di coassicurazione comunitaria (n. 78/473/CEE);*

*per “attività assicurative” si intendono attività comprendenti la stipula e l'esecuzione di contratti di assicurazione;*

*“attività sul mercato assicurativo” ha il significato attribuito all'articolo 316, paragrafo 3, del Financial Services and Markets Act 2000.*

*(B1) I riferimenti*

*a) nei punti 1 e 4 ai contratti di assicurazione, e*

*b) nel punto 1 e nella nota (A1) alla stipula ed esecuzione di contratti di assicurazione,*

*devono essere letti in combinato disposto con l'articolo 22 del Financial Services and Markets Act 2000, con i regolamenti pertinenti ai sensi del suddetto articolo, e con l'allegato 2 alla legge suddetta.*

*(C1) Nel punto 2*

*a) per «prima direttiva assicurazione non vita» si intende la direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE),*

*b) per «prima direttiva assicurazione vita» si intende la direttiva del Consiglio del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (79/267/CEE).»*

29. Con effetto dal 1° gennaio 2005, il VAT (Insurance) Order 2004 [regolamento del 2004 in materia di IVA (assicurazione)] ha sostituito i punti da 1 a 3 del gruppo 2 dell'allegato 9 al VATA 1994 con la seguente esenzione:

*«1. Operazioni di assicurazione e operazioni di riassicurazione»*

30. Con lo stesso regolamento sono anche state abrogate le note A1), B1) e C1) del gruppo 2.

Assicurazioni, ecc.

31. Per tutto il periodo controverso, e per quanto qui rileva, la normativa del Regno Unito che disciplina l'autorizzazione di imprese di assicurazione ha comportato che la prestazione di servizi GFP, anche a fondi pensione a prestazioni definite, rientrasse nella categoria di «attività di assicurazione» se effettuata ed eseguita da un assicuratore che svolgeva un'attività assicurativa. Pertanto, un assicuratore autorizzato del Regno Unito era «soggetto al controllo delle [Or. 11] autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della prima direttiva vita.
32. Un non assicuratore non necessitava di essere autorizzato come assicuratore per prestare servizi GFP anche a fondi pensione a prestazioni definite. Un non assicuratore necessitava di autorizzazione per fornire detti servizi ai sensi di un'altra normativa.

Osservazioni delle parti

33. La Corte di giustizia riceverà certamente da entrambe le parti osservazioni dettagliate. Di seguito è riportata una breve sintesi dei principali argomenti presentati alla Court of Appeal (Corte d'appello), per definire ulteriormente il contesto della controversia.

Sintesi degli argomenti dei «Trustee»

34. In sintesi, la tesi dei «Trustee» è la seguente:
- a. la prestazione assicurativa è esente da IVA ai sensi del diritto dell'Unione. L'esenzione per le «operazioni di assicurazione» ha effetto diretto tra i contribuenti e l'HMRC.
  - b. La prestazione di servizi GFP deve essere considerata un ramo delle attività di assicurazione e/o un'attività assicurativa ai sensi della prima direttiva vita e del sistema creato dalle direttive dell'Unione europea in tema di assicurazioni. Pertanto, tali servizi sono considerati un'attività assicurativa ai fini del diritto dell'Unione. La prestazione di servizi GFP da parte di un

- assicuratore deve essere quanto meno trattata o considerata effettivamente come «assicurazione» ai sensi del diritto dell'Unione.
- c. Nel valutare il significato e la portata dell'esenzione dall'IVA per le «operazioni di assicurazione», a tale nozione deve essere dato un significato autonomo applicabile in tutti gli Stati membri. Come la Corte di giustizia ha ripetutamente dichiarato [v. sentenze CPP (C-349/96, EU:C:T999: 93, punto 18), e Skandia (C-240/99, EU:C:2001:140, punto 30)], il punto di partenza di qualsiasi analisi della nozione di assicurazione è il sistema delle direttive sulle assicurazioni, compresa la prima direttiva vita (come modificata). Pertanto, si dovrebbe adottare la stessa nozione autonoma di «assicurazione» utilizzata nelle direttive sulle assicurazioni, [Or. 12] segnatamente quella che tratta i servizi GFP come una forma di attività di assicurazione o ramo di attività assicurativa.
  - d. Una volta che la prestazione è considerata come una forma di operazione di assicurazione, essa è esente, indipendentemente dallo status del prestatore. La prestazione di servizi GFP ai «Trustee», pertanto, avrebbe dovuto essere esente nel Regno Unito.
  - e. In subordine, atteso che la prestazione di servizi GFP da parte di un assicuratore deve essere trattata o considerata come «assicurazione» sotto il profilo del diritto dell'Unione, l'applicazione del principio di neutralità fiscale porterebbe al medesimo risultato. Pertanto, se detti servizi prestati da assicuratori sono esenti da IVA, allora la prestazione di servizi GFP uguali o simili da parte di non assicuratori dovrebbe essere parimenti esente<sup>3</sup>.

### **Sintesi degli argomenti dell'HMRC**

35. In sintesi, l'HMRC sostiene quanto segue:
  - a. i servizi GFP prestati da non assicuratori non erano «operazioni di assicurazione» ai sensi dell'esenzione di cui all'articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva e all'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.
  - b. Tale espressione è una nozione autonoma di diritto dell'Unione e, come tutte le esenzioni, deve essere interpretata restrittivamente<sup>4</sup>. Le operazioni controverse sono prive delle caratteristiche essenziali delle operazioni di assicurazione. In una serie di otto sentenze a partire dalla sentenza CPP, la

<sup>3</sup> I «Trustee» ammettono che, se la prestazione di servizi GFP da parte di assicuratori non fosse correttamente esentata, la neutralità fiscale sarebbe irrilevante e i «Trustee» non potrebbero invocare quella che sarebbe, in tale ipotesi, un'esenzione illegittima precedentemente accordata dall'HMRC a detti servizi GFP resi da assicuratori.

<sup>4</sup> CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, punto 15, e Skandia, C-240/99, EU:C:2001:140, punto 32.

Corte ha chiarito a più riprese che, ai fini dell'esenzione dall'IVA: «un'operazione di assicurazione è caratterizzata, come in genere si ammette, dal fatto che l'assicuratore si impegna, dietro versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto». <sup>5</sup> [Or. 13]

- c. In almeno due di queste sentenze la Corte ha dichiarato che, qualora una parte svolga tutte le funzioni di un assicuratore, con esclusione dell'assunzione di un rischio ai sensi di un contratto di indennità, le operazioni in questione non sono operazioni di assicurazione ai fini dell'esenzione dall'IVA <sup>6</sup>.
- d. Nel caso di specie dette caratteristiche essenziali non sono presenti nelle operazioni: è pacifico tra le parti che i prestatori di servizi GFP non forniscono alcuna indennità da rischi ai «Trustee» e non sono legati da alcun rapporto contrattuale con le persone il cui rischio è coperto da assicurazione, vale a dire gli assicurati. Pertanto, le operazioni in questione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione.
- e. La giurisprudenza invocata [dai «Trustee» non modifica tale analisi. Il riferimento della Corte alla prima direttiva non vita (come modificata) nella sentenza CPP si collocava nel contesto della valutazione se le «assicurazioni» potessero ricomprendere la prestazione di servizi che, in caso di infortunio/perdita, constavano di prestazioni in natura piuttosto che di somme di denaro. La prima direttiva vita si estende alle «operazioni», indipendentemente dal fatto che riguardino «operazioni di assicurazione» (nell'accezione dell'esenzione dall'IVA) in modo da consentire a un assicuratore autorizzato di svolgere detto tipo di attività nell'ambito della sua attività assicurativa. Nella sentenza Skandia la Corte ha respinto l'argomento secondo cui l'esistenza di una «operazione di assicurazione» fosse sufficiente per ricomprendere attività regolamentate che non presentavano le «caratteristiche essenziali» individuate nella sentenza CPP.
- f. In nessuna sentenza la Corte si è discostata dal significato di «caratteristiche essenziali» dell'operazione di assicurazione, come individuato nella sentenza CPP, né con riferimento alle direttive in materia di assicurazioni, né in altro modo.
- g. L'ambito d'applicazione dell'esenzione concessa alle assicurazioni è disciplinato esclusivamente e interamente dalle direttive IVA. Esso non può

<sup>5</sup> CPP, C-349/96, EU:C:1999:93, punto 17; Skandia, C-240/99, EU:C:2001:140, punto 37; Taksatorringen, C-8/01, EU:C:2003:621, punto 39; Commissione/Grecia, C-13/06, EU:C:2006:765, punto 10; Swiss Re Germany Holding, C-242/08, EU:C:2009:64, punto 34; BGZ Leasing, C-224/11, EU:C:2013:15, punto 58; Mapjre, C-584/13, EU:C:2015:488, punto 28; Aspiro, C-40/15, EU:C:2016:172, punto 22.

<sup>6</sup> Skandia, C-240/99, EU:C:2001:140); Aspiro, C-40/15 ECLI:EU:C:2016:172.

essere ampliato con riferimento al principio di neutralità fiscale: sentenza *Aspiro*, punto 31. E nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri: sentenza *Rank Group*, C-259/10 [**Or. 14**] e C-260/10, EU:C:2011:719, punto 62, (il che è stato riconosciuto dai «Trustee»).

### **Le ragioni del rinvio pregiudiziale**

36. La Court of Appeal (Corte d'Appello) ritiene che l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA e il suo rapporto con la prima direttiva vita (come modificata), nelle circostanze del caso di specie, non costituisca «acte clair».
37. Per tali ragioni, essa ritiene necessaria, prima di poter decidere sull'impugnazione, una pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia sulla seguente questione.

### **Questione pregiudiziale**

38. Se prestazioni di servizi di gestione di fondi pensione come quelle fornite ai «Trustee» da a) assicuratori e/o b) non assicuratori siano «operazioni di assicurazione» ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA [precedentemente articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva].

[*omissis*]